UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane ASP

Prot. n. 12097 del 28/01/2022

INFORMATIVA RIVOLTA A TUTTI I DIPENDENTI ASP

1) NOVITA' FISCALI E CONTRIBUTIVE 2022:

Si comunica che a seguito delle nuove disposizioni legislative introdotte dal D.Lgs. n. 230 del 21/12/2021 (*attuativo della Legge delega n. 43/2021 di riordino delle misure a sostegno dei figli a carico*) e dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (*Legge di Bilancio 2022*) quest'Azienda ha provveduto all'adeguamento delle procedure interne di gestione delle retribuzioni del personale come di seguito sintetizzato:

- A decorrere dalla mensilità di marzo 2022 non verranno più riconosciuti in busta paga gli **assegni per il nucleo familiare e le detrazioni per i figli a carico MINORI di 21 anni**; questi strumenti verranno sostituiti dall'***Assegno Unico e Universale per figli a carico*** (di seguito A.U.U.), beneficio che, dal mese di marzo 2022, verrà erogato direttamente dall'INPS a seguito di apposita domanda presentata da ciascun interessato, direttamente o tramite un patronato, a detto Istituto (*ex D.Lgs. n. 230/2021*). Si precisa che al fine di poter percepire l'AUU già dal mese di marzo 2022 sarà necessario che gli aventi diritto si attivino in tempo utile per presentare le domande all'INPS;

- Si specifica altresì che non verranno sospese e continueranno invece ad essere riconosciute direttamente in busta paga, ove spettanti, le **detrazioni fiscali per familiari a carico MAGGIORI di 21 anni** e continueranno ad essere erogati gli **assegni familiari per le situazioni residuali precedentemente previste e non rientranti in quelle indicate nel punto precedente** *(nucleo composti da due coniugi senza figli minori, nuclei familiari con presenza di un inabile maggiore di 21 anni, etc etc).*

- Si evidenzia altresì che le **detrazioni fiscali personali e per familiari a carico MAGGIORI di 21 anni** sono state rimodulate ex art. 1, comma 2, lett b) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 ed art 10 comma 4 del D.Lgs. n. 230 del 21/12/2021;

- Si ricorda altresì che, mentre per gli **assegni familiari residuali** che restano ancora in capo al datore di lavoro la relativa domanda va prodotta di anno in anno nei termini consueti, per quanto riguarda le **detrazioni fiscali per familiari a carico maggiori di 21 anni, l'istanza andrà presentata** sul portale del dipendente solo nel caso in cui la situazione familiare-reddituale subirà effettivamente delle modifiche rispetto all'anno precedente, viceversa verranno validati in automatico i dati dell'anno precedente già presenti nel sistema paghe.

- E' stato altresì rimodulato il credito fiscale denominato "**TRATTAMENTO INTEGRATIVO ex D.L. 3/2020**" in ossequio a quanto disposto dall'art. 1 comma 3 della Legge n. 234/2021; **lo stesso verrà erogato fino ad € 15.000,00 di un reddito lordo annuo; al di sopra di detto tetto e fino ai 28.000,00 € di un reddito lordo annuo il corrispondente importo confluirà nella nuova detrazione personale** normata dall'art. 13 del Testo unico delle imposte sui redditi

- Sono state altresì messe a regime le **NUOVE ALIQUOTE E SCAGLIONI IRPEF** decorrenti dal 2022 *ex art. 1, comma 2, lett. A) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234*;

- Soltanto per l'anno 2022 è stata prevista la **DECONTRIBUZIONE nello misura dello 0,8% del contributo pensionistico a carico dipendente** ex art. 1 comma 121 della Legge 234/2021, beneficio visualizzabile in busta paga con l'abbattimento della Ritenuta CPDEL dipendente.

****

2) CORRETTO INQUADRAMENTO CONTRIBUTIVO:

Al fine di consentire il corretto inquadramento contributivo si precisa che, in caso di eventuale **iscrizione ad una cassa di previdenza obbligatoria prima del 31/12/1995** mai comunicata all'Ufficio Stipendi di riferimento è necessario inviare tempestivamente allo stesso esplicita **ATTESTAZIONE** di aver effettuato versamento di contributi ad una qualsiasi cassa pensionistica obbligatoria prima di detta data.
E' altresì tenuto ad inviare tale **ATTESTAZIONE** all'Ufficio Stipendi anche chi, **pur iscritto ad una cassa di previdenza obbligatoria poco dopo il 1996, successivamente abbia riscattato periodi precedenti al 1996** (per servizio o per studio); anche in quest'ultima ipotesi il dipendente verrà inquadrato come un vecchio iscritto a cui non si applicherà il regime del massimale contributivo. Si precisa altresì che il massimale annuo della base contributiva determinato per l'anno 2022 dalla circolare INPS n. 15 del 28/01/2022 è pari ad € 105.014,00.
In caso di nuove assunzioni, specie se trattasi di assunzioni per mobilità o per un incarico temporaneo di personale avente un'anzianità di servizio con decorrenza anteriore all'1/1/1996, l'Ufficio Stipendi provvederà a chiedere quanto sopra indicato e ad acquisire le suddette ATTESTAZIONI (ossia sussistenza di versamenti contributivi ad una cassa pensionistica obbligatoria effettuati precedentemente al 31/12/1995 e/o riscatto di periodi di servizio o di studio precedenti a detta data). Tanto sopra al fine di evitare future richieste all'Azienda per scoperture contributive.
Nel caso di nuovi iscritti dal 01/01/1996 a forme pensionistiche obbligatorie o optanti a pensione con sistema contributivo (*ex Art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335*), l'Ufficio Stipendi di riferimento applicherà il regime del massimale contributivo.

****

3) TERMINE MENSILE DI IMMISSIONE DEGLI EMOLUMENTI STIPENDIALI ACCESSORI

Attesa la necessità di rispettare i tempi di assolvimento di tutti gli adempimenti propedeutici all'elaborazione e chiusura degli stipendi per permettere successivamente alla Tesoreria Aziendale di poter garantire mensilmente la consueta valuta di accredito degli emolumenti stipendiali, si comunica che **TUTTI i provvedimenti di liquidazione/pagamento di competenze stipendiali accessorie dovranno pervenire agli Uffici Stipendi competenti per territorio tassativamente entro il termine perentorio del 10 di ogni mese**. Il pagamento dei provvedimenti adottati e pervenuti successivamente a detto termine sarà inderogabilmente rinviato d'Ufficio alla mensilità successiva per evitare ritardi nell'invio alla Tesoreria Aziendale della disposizione di pagamento degli stipendi.

****

4) COMPORTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO

In caso di infortunio sul lavoro, il dipendente interessato deve trasmettere tempestivamente all'Ufficio Personale dell'ambito territoriale di riferimento, direttamente o tramite l'U.O. di appartenenza, tutta la documentazione in proprio possesso relativa al sinistro al fine di permettere la corretta e pronta compilazione della denuncia di infortunio nei termini di legge.